COMUNE DI TAGLIACOZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

(approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 31.03.2014)

Art. 1
Istituzione

1. Il Comune di Tagliacozzo istituisce la Consulta dei giovani.

Art. 2
Finalità

1. La Consulta è organismo civico di partecipazione alla vita sociale e politica della comunità locale, con compiti propositivi e consultivi nei riguardi della Giunta e del Consiglio comunale su tematiche del mondo giovanile.
2. La Consulta, con riferimento al suo specifico ambito di operatività di cui al precedente comma 1:
a) promuove iniziative ed elabora progetti che presenta all'esame degli organi di governo e di indirizzo del Comune, per quanto di rispettiva competenza;
b) esprime, di propria iniziativa o su richiesta, valutazioni non vincolanti su obiettivi, programmi e atti di competenza della Giunta e del Consiglio comunale che attengono alle politiche in favore dei giovani;
c) si pone come punto di raccordo tra l'Amministrazione e la popolazione giovanile, l'associazionismo e le istituzioni scolastiche e culturali presenti nel territorio comunale;
d) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti, in particolare, il mondo del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, la cultura, l'arte e lo spettacolo, l'ambiente e i beni culturali, la scuola e l'università, il volontariato, lo sport e le attività del tempo libero;
e) si rapporta con analoghi organismi presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, attivandosi per lo scambio di idee e informazioni;
f) si relaziona con i gruppi informali del mondo giovanile locale e ne raccoglie le istanze, che può anche rielaborare in forma di iniziative e progetti ai fini di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo.

Art. 3
Modalità di partecipazione alla Consulta

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla Consulta singoli cittadini in possesso dei prescritti requisiti di età e residenza indicati nel successivo comma 8.
2. I singoli cittadini che intendano manifestare interesse a partecipare alla Consulta devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio comunale nei termini di cui al successivo comma 7. Nella domanda di partecipazione gli interessati, oltre ad indicare le generalità anagrafiche e la residenza, devono specificare anche l'eventuale possesso di conoscenze e capacità organizzative in uno o più ambiti tra quelli elencati nell'art. 2, comma 2, lett. d), indicando al riguardo anche le pregresse esperienze eventualmente maturate.
3. Può presentare domanda di partecipazione alla Consulta anche ogni ente strutturato in forma di associazione, comitato, organizzazione di volontariato o altra organizzazione senza scopo di lucro comunque denominata e costituita da almeno sei mesi che non versi nelle condizioni di inammissibilità di cui al presente articolo.

4. Non possono fare parte della Consulta le rappresentanze delle associazioni, dei comitati e delle organizzazioni di ispirazione partitica o sindacale, nonché le rappresentanze degli enti associativi che perseguano fini di lucro.
5. La domanda, a firma del legale rappresentante dell'ente interessato a partecipare alla Consulta, deve essere corredata da documentazione attestante la natura organizzativa dell'ente medesimo, come indicata nel comma 3, la sede, i suoi scopi e l'effettiva presenza e operatività nel territorio comunale di Tagliacozzo. Con la domanda deve essere altresì dichiarato quanto espressamente richiesto nell'art. 6, comma 4, lett. c),d) ed e).
6. La domanda deve contenere le generalità e la specificazione della residenza della persona designata a partecipare alla Consulta, nonché le generalità e la residenza del suo sostituto.
7. La domanda deve pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune. Qualora la commissione di cui al successivo comma 9 ne rappresenti la necessità, la pubblicazione dell'avviso può essere ripetuto periodicamente, di norma entro il mese di gennaio di ogni anno, al fine di esaminare e accogliere eventuali nuove richieste di partecipazione alla Consulta, nel rispetto del numero massimo ammissibile di componenti.
8. I rappresentanti designati a partecipare alla Consulta dagli enti di cui al comma 3 devono essere residenti nel Comune di Tagliacozzo da non meno di dodici mesi la data antecedente la pubblicazione dell'avviso di istituzione della Consulta ed avere un'età non inferiore ad anni 14 e non superiore ad anni 29. Resta comunque fermo quanto previsto nel successivo comma 12.
9. Le domande sono esaminate da una commissione che decide in merito. Tale commissione è costituita dal Sindaco, da un Assessore, dal Consigliere di maggioranza più giovane di età e dal Consigliere di minoranza più giovane di età. I componenti di detta commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco e non possono essere sostituiti da loro delegati. Le decisioni della commissione, anche quelle riferite all'art. 4, comma 4, e all'art. 6, comma 7, sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Nella scelta dei rappresentanti degli enti, la commissione di cui al precedente comma tiene conto della rappresentatività, della capacità organizzativa di eventi e del radicamento dell'organizzazione nel territorio, valutata comunque l'opportunità di assicurare, per quanto possibile, la rappresentatività di ciascuno degli ambiti di azione (sociale, culturale, sportivo) ritenuti rilevanti.
11. Fa parte di diritto della Consulta una rappresentanza dell'utenza studentesca come meglio individuata nel successivo art. 6, comma 6.
12. Nel corso della carica, qualora il componente della Consulta compia il 29° anno di età è tenuto a rassegnare le dimissioni. A seguito di dette dimissioni si provvede alla sua sostituzione.

Art.4
Durata, decadenza, revoca e sostituzione di componenti. Scioglimento

1. La Consulta resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio comunale e decade insieme ad esso.
2. I componenti della Consulta decadono altresì dalla carica in caso di assenza non motivata e preventivamente comunicata al Presidente dell'Assemblea ad almeno tre riunioni. In tal caso si procede alla sostituzione attingendo ai nominativi indicati dalle associazioni in qualità di sostituti e alla lista delle domande pervenute, ma non precedentemente accolte, per coloro che non sono in rappresentanza degli enti associativi.
3. Gli enti associativi possono revocare in qualsiasi momento i loro rappresentanti presenti nella Consulta dandone comunicazione scritta all'Assemblea. I rappresentanti revocati possono essere sostituiti.
4. La Consulta può essere sciolta dalla commissione di cui all'art. 3, comma 9, per inattività della durata continuativa di un anno. Di tale scioglimento la commissione ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza utile.

Art. 5
Organi

1. Sono organi della Consulta:
a) l'Assemblea, che svolge i compiti di cui all'art. 9;
b) il Presidente, che svolge i compiti previsti nell'art. 7;

c) il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza;
d) il Segretario, che svolge i compiti di cui all'art. 8;
e) i Gruppi di lavoro, che svolgono i compiti indicati nell'art. 12.

Art. 6
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti con diritto di voto e componenti senza diritto di voto facenti parte della Consulta.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto i rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro comunque denominate di cui all'art. 3, comma 3, che siano iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Tagliacozzo o che abbiano, anche contestualmente, presentato domanda di iscrizione all'albo medesimo.
3. I rappresentanti degli enti associativi ammessi a partecipare all'Assemblea non possono essere superiori al numero di 6.
4. Gli enti associativi devono:
a) essere giuridicamente costituiti;
b) avere sede nel Comune di Tagliacozzo;
c) prevedere statutariamente la promozione di una almeno delle attività indicate nell'art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento;
d) annoverare tra gli iscritti in prevalenza cittadini residenti nel Comune di Tagliacozzo;
e) annoverare un numero di aderenti di età compresa tra i 14 e i 29 anni che sia pari ad almeno 1/3 del totale degli iscritti.
5. Sono componenti dell'Assemblea con diritto di voto anche singoli cittadini che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento che, avendo presentato domanda, abbiano manifestato interesse a partecipare alle attività della Consulta per le finalità di cui all'art. 2. Il numero di tali singoli partecipanti non può essere superiore a 15, fatta salva l'ipotesi derogatoria di cui al successivo comma 7.
6. Sono altresì componenti dell'Assemblea con diritto di voto n. 2 studenti in rappresentanza degli iscritti all'Istituto Tecnico Economico per il Turismo "Andrea Argoli". Per tale tipo di rappresentanza non è prescritto il requisito della residenza nel Comune di Tagliacozzo. La modalità di designazione della rappresentanza studentesca è rimessa alle autonome determinazioni dell'istituzione scolastica.
7. Qualora i rappresentanti degli enti associativi di cui all'art. 3, comma 3, che hanno presentato istanza di partecipazione alla Consulta, non raggiungano il numero massimo ammissibile di 6, è facoltà della commissione di cui all'art. 3, comma 9, nominare componenti della Consulta e, dunque, dell'Assemblea, singoli cittadini in deroga al numero massimo previsto di 15. A tale fine si attinge alle domande di partecipazione pervenute.
8. Fanno parte dell'Assemblea senza diritto di voto il Sindaco, un Assessore, il Consigliere di maggioranza più giovane di età e il Consigliere di minoranza più giovane di età.

Art. 7
Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
a) svolge funzioni di iniziativa e impulso;
b) presiede l'Assemblea e ne dirige i lavori;
c) mantiene l'ordine durante i lavori assembleari ed è responsabile della regolarità delle adunanze;
d) assume la rappresentanza formale della Consulta;
e) esegue le decisioni dell'Assemblea;
f) svolge la funzione di raccordo con l'Amministrazione (Sindaco e Giunta) e il Consiglio comunale.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni di cui al comma 1, lett. a),b),c),d),e) ed f) nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente, di età superiore ad anni 18, sono eletti dall'Assemblea nella prima adunanza utile e, comunque, entro il termine di dieci giorni dall'insediamento della Consulta. L'elezione avviene con la maggioranza della metà più uno degli elettori. Se dopo due scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente o il Vicepresidente, accedono al terzo scrutinio solo i due componenti che hanno riportato più voti nel secondo scrutinio. Viene eletto chi riporta più voti e in caso di parità di voti è eletto Presidente o Vicepresidente il candidato più giovane, purché maggiore di anni 18.
4. Sino a quando non si addiviene all'elezione, svolge le funzioni di Presidente il Sindaco o suo delegato.
5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica due anni e alla scadenza sono rieleggibili.

Art. 8
Segretario

1. Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori assembleari e di redigere il verbale delle adunanze. Il Segretario, di età superiore ad anni 18, è scelto a rotazione dal Presidente tra i membri dell'Assemblea e il suo incarico dura un anno, salvo rinnovo.

Art. 9
Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è organo decidente della Consulta. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che sono proprie della Consulta medesima, ad eccezione dei compiti propri del Presidente, come precisati nell'art. 7.
2. Spettano in particolare all'Assemblea:
a) compiti di elaborazione e indirizzo;
b) proposte di attività e progetti;
c) valutazioni preventive su iniziative della Giunta o del Consiglio comunale su tematiche riguardanti il mondo giovanile;
d) nomina al proprio interno dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 12.

Art. 10
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea;
c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato;
d) su richiesta di metà dei Consiglieri comunali.
2. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. Non è obbligatoria la richiesta di convocazione scritta formale. La comunicazione può avvenire anche a mezzo e-mail. In casi straordinari l'Assemblea può essere convocata, con i medesimi mezzi di comunicazione dianzi elencati, anche solo ventiquattro ore di anticipo.
3. All'atto della comunicazione dovrà essere comunicato l'ordine del giorno.

Art. 11
Validità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente il Presidente o il Vicepresidente ed almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e almeno un rappresentante tra quelli elencati nell'art. 6, comma 8.

2. In seconda convocazione, che può avvenire dopo mezz'ora dalla prima, la seduta dell'Assemblea è valida se è presente il Presidente o il Vicepresidente e almeno 1/3 dei componenti aventi diritto di voto.
3. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
4. Le decisioni dell'Assemblea riguardanti proposte o valutazioni non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio comunale a cui sono indirizzate.
5. E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto per la proposta del Regolamento di cui all'art. 17.
6. Fermo restando il diritto del Sindaco e di un Assessore di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, le decisioni assunte e verbalizzate vengono comunque trasmesse, a cura del Presidente dell'Assemblea, ai predetti Sindaco e Assessore, nonché al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari.
7. La Consulta può riferire annualmente della propria attività al Consiglio comunale tramite il Presidente o suo delegato.

Art. 12
Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può istituire nel suo seno Gruppi di lavoro con il compito di esaminare specifici aspetti di competenza della Consulta, tali da meritare un esame più approfondito e particolareggiato.
2. I Gruppi di lavoro, per essere costituiti, devono essere composti da almeno 5 componenti, di cui uno funge da Presidente, uno da Vicepresidente e un terzo da Segretario. Le modalità di votazione delle decisioni e gli adempimenti sono identici a quelli seguiti dall'Assemblea. Le decisioni dei Gruppi di lavoro devono tuttavia essere successivamente ratificate dall'Assemblea.
3. I Gruppi di lavoro possono costituirsi per aree tematiche.

Art . 13
Gratuità dell'attività

1. I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo gratuito. Essi, pertanto, non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 14
Informazioni e documenti

1. I documenti prodotti dalla Consulta sono resi noti e accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme sulla pubblicità degli atti.
2. La Consulta può proporre all'Amministrazione comunale la pubblicazione di ricerche, indagini o periodici.

Art. 15
Personale di supporto e previsione di spese

1. La Consulta, nello svolgimento delle proprie attività, è supportata dal personale dell'Area Amministrativa e si avvale delle attrezzature dell'Ente.
2. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 13, nel bilancio comunale, tenuto conto delle disponibilità, può essere previsto apposito centro di costo relativo a intervento e capitoli di spesa per la realizzazione delle attività collettive della Consulta. Le attività che comportino eventuali costi devono essere preventivate e dimostrate a consuntivo.

Art. 16
Sede

1. Le riunioni della Consulta si svolgono, di norma, nella sede del Municipio. Per motivate circostanze, le riunioni possono tenersi anche in sede diversa.

Art. 17
Regolamento interno

1. La Consulta può proporre un proprio Regolamento integrativo e/o specificativo del presente e, comunque, non in contrasto con questo.
2. La proposta del Regolamento di cui al comma 1 è assoggettato alle fasi procedimentali amministrative ordinarie e, quindi, rimesso all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 18
Norma finale

1. Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento.